



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 44 del 13-04-2023

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tedici** del mese di **aprile** presso la sede municipale, alle ore **14:20** e in prosiegua, previo avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Pareri artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000 e s.m.i.

		N.	NOMINATIVO	PRES. / ASS.
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..		1.	DOTT. VITO CARRIERI	PRESENTE
Polignano, 11-04-2023 Il Dirigente dell'Area SIMONA CAGGIULA		2.	ANGELO FOCARELLI	PRESENTE
Parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.		3.	FRANCESCO MUCIACCIA	PRESENTE
Proposta di Giunta n. 58 del 11-04-2023		4.	ANTONIO PACELLI	PRESENTE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		5.	JOANA GRASSO	PRESENTE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..		6.	PORZIA PRISCILLA RAGUSO	PRESENTE

Totale: Presenti n. 6 - Assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Segretario Comunale dott. Dott. Francesco Mancini.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona l'Assessore con delega al Turismo e grandi eventi - Bilancio – Tributi, dott. Francesco Muciaccia, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dall'Area I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici, Ufficio Tributi.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che *“per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno 13/12/2022 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 19/12/2022) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

VISTO l'art. 1, comma 775, della legge 29/12/2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, il quale stabilisce testualmente che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 161 in data 08/09/2021, esecutiva, con la quale è stata disposta la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le note di trasmissione relative alla presentazione del DUP 2022/2024 al Consiglio comunale nonché del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al medesimo DUP;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 74 in data 04/04/2022, esecutiva, con la quale sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011) e lo schema di aggiornamento al DUP 2022-2024, tenendo conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti, disponendo la loro presentazione al Consiglio comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 13/04/2022, esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs.

n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 22/06/2022, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva, di approvazione del rendiconto di gestione anno 2021;
- le deliberazioni di Giunta comunale n. 93 dell'11/08/2022, n. 103 del 19/08/2022, n. 110 del 30/08/2022, n. 121 del 22/09/2022, n. 126 del 23/09/2022 e n. 127 del 26/09/2022, esecutive, aventi tutte ad oggetto variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, adottate con i poteri della Giunta comunale in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 07/10/2022, esecutiva, con la quale:

- sono state ratificate le suddette deliberazioni di Giunta comunale n. 93 dell'11/08/2022, n. 103 del 19/08/2022, n. 110 del 30/08/2022, n. 121 del 22/09/2022, n. 126 del 23/09/2022 e n. 127 del 26/09/2022, esecutive, aventi tutte ad oggetto variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, adottate con i poteri della Giunta comunale in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- si è dato atto che le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, parti integranti e sostanziali del presente atto anche se allo stesso non materialmente allegati:
 - ✓ n. 106 del 25/08/2022, esecutiva, di approvazione del primo aggiornamento del Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi 2022-23, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
 - ✓ n. 122 del 22/09/2022, esecutiva, di approvazione del secondo aggiornamento del Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi 2022-23, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
 - ✓ costituiscono aggiornamento automatico del DUP 2022/2024, di cui lo stesso programma costituisce parte integrante e sostanziale, e che le previsioni finanziarie riportate nel medesimo Programma sono conformi e coerenti con le previsioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, esercizi 2022 e 2023;
- si è dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 07/10/2022, esecutiva, con la quale:

- si è preso atto della deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 17/08/2022, esecutiva, con cui si è proceduto alla "Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021" ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e alla redazione dell'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2021 del Comune di Polignano a Mare;
- si è preso atto altresì che per l'anno 2021 questo Comune non è soggetto agli obblighi di consolidamento del bilancio ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con determinazioni dirigenziali dell'Area III n. 311/673 del 14/09/2022, n.317/691 del 19/09/2022, n. 329/712 del 23/09/2022, n.353/799 del 26/10/2022, n. 420/948 del 16/12/2022, n. 397/952 del 16/12/2022, n. 418/953 del 16/12/2022, tutte esecutive, sono state approvate variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 17/11/2022, esecutiva, di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 29/12/2022, esecutiva;

VISTA la deliberazione n. 42 del 29/11/2022, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha ratificato i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 12/10/2022, esecutiva, di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
- deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 07/11/2022, esecutiva, di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in corso di ratifica;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29/11/2022, esecutiva, di approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 21, commi 1-2-3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29/11/2022, esecutiva, di approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 28/12/2022, esecutiva:

- di approvazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9/06/2021, n. 80 e s.m.i., convertito, con modificazioni, in legge 6/08/2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui al D.P.R. 24/06/2022, n. 81, secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla medesima deliberazione con la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, parte finanziaria, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del medesimo deliberato, articolato nelle seguenti Sezioni:
 - ✓ Sezione 1: Schede finanziarie del PEG parte entrata (previsioni di competenza e cassa per titolo, tipologia e capitolo) e parte spesa (previsioni di competenza e cassa per missione, programma, titolo e capitolo) per il triennio 2022/2024, ripartito per Dirigente Responsabile di Area;
 - ✓ Sezione 2: Prospetto concernente la ripartizione delle entrate per titoli, tipologie e categorie e la ripartizione delle spese in titoli e macroaggregati per il triennio 2022/2024;

CONSIDERATO che con determinazioni dirigenziali dell'Area III n. 6/27 del 23/01/2023, n. 23/69 del 09/02/2023, tutte esecutive, sono state approvate variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 16/02/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 15, comma 4-bis, del D.L. 31/05/2021, n. 77, così come convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021, n. 108;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/03/2023, esecutiva, con la quale si è provveduto a ratificare la variazione d'urgenza di bilancio in esercizio provvisorio, effettuata con la succitata deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 16/02/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 30/03/2023, esecutiva, in corso di ratifica da parte del Consiglio comunale, con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 15, comma 4-bis, del D.L. 31/05/2021, n. 77, così come convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021, n. 108;

DATO ATTO che:

- questa Amministrazione è stata interessata dalle elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 e del turno di ballottaggio di domenica 26 giugno 2022 e che in data 01/07/2022 vi è stata la proclamazione dell'elezione del Sindaco, in data 13/07/2022 quella dei Consiglieri comunali, con decreto sindacale n. 4 del 19/07/2022 vi è stata la nomina della Giunta comunale e che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27/07/2022 vi è stata la convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 17/11/2022, esecutiva, sono state approvate le "LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO PER IL QUINQUENNIO 2022-2027";
- è in corso di definizione, non essendo stato ancora presentato dalla Giunta comunale al Consiglio comunale, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., all'art. 149, stabilisce che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011 e s.m.i., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., recante *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, il quale, al comma 1, ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno, prevedendo che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture

ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

VISTO l'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che il succitato art. 4 del D.L. n. 50/2017 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, successivamente modificato dall'art. 180, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto:

- che i contratti di locazione breve - vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni - stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero da soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità da locare, a partire dal 1° giugno 2017, sono assoggettati all'imposta di soggiorno;
- al comma 5-ter, che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e dei relativi adempimenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30.11.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 23 del 09.08.2018 e n. 04 del 13.04.2022;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il nuovo schema di regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO, quindi, di approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017 che con l'art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023 di cui all'allegata TABELLA "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti reso con verbale n. 9 del 12/04/2023 ed acclarato al prot. n. 13312 di pari data, allegato "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, anche in considerazione del fatto che il medesimo Organo di revisione con verbale n. 8/2023 ha espresso parere favorevole sulla proposta deliberativa consiliare e sull'allegato schema di regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO il verbale dell'Assemblea generale della Consulta comunale (Tavolo) del Turismo, in data 12/04/2023, nel quale l'Assessore comunale al bilancio ha illustrato la nuova proposta tariffaria, per l'anno 2023, dell'imposta comunale di soggiorno unitamente alla proposta del nuovo schema di regolamento di applicazione della predetta imposta, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio comunale;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente ad interim dell'Area I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente ad interim dell'Area I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta comunale;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI APPROVARE le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023 di cui all'allegata TABELLA "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore, nonché agli immobili ad uso abitativo utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. DI DARE ATTO, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dall'Area I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici, Ufficio Tributi, che il gettito atteso dall'adozione del presente provvedimento tariffario è pari ad € 812.000,00 per l'esercizio 2023, ad € 850.000,00 per l'esercizio 2024 e ad € 850.000,00 per l'esercizio 2025 e che tali importi saranno ricompresi nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
3. DI TRASMETTERE, a cura dell'Area I – Ufficio Tributi - e tramite procedura telematica, ai sensi del succitato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze -, il quale dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
4. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione tariffaria ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul portale del federalismo fiscale del MEF ai sensi di quanto previsto dal citato art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214.
5. DI STABILIRE che a cura dell'Area I - Ufficio Tributi -:
 - la presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Ente per la durata di 15 (quindici) giorni;
 - la presente deliberazione sia trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti;
 - si aggiornino i dati e le informazioni relative alla gestione dell'imposta di soggiorno sulle pagine del sito istituzionale.

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione resa in forma palese e stante l'urgenza di provvedere al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria in esame, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dott. Vito CARRIERI

IL Segretario Comunale
dott. Dott. Francesco Mancini

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Polignano a Mare, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mazzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023

(allegata alla deliberazione di G.C. n. ____ del ____/____/2023)

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E MISURA
DELL'IMPOSTA**

L'imposta è pari a € 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 5 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle, Alberghi dimora storica – residenza d'epoca, Alberghi centro benessere 5 stelle;

L'imposta è pari a € 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 4, 3 e 2 stelle, Motel, Villaggi alberghi 4, 3 e 2 stelle, Residenze turistico-alberghiere 4, 3 e 2 stelle, Alberghi centro benessere 4, 3 e 2 stelle, Villaggi turistici 4, 3 e 2 stelle, Albergo diffuso, Bed & breakfast, Affittacamere, Residenze turistiche e residence, Case ed appartamenti per vacanza, Case per ferie, Complessi residenziali immobiliari in multiproprietà, immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Polignano a Mare;

L'imposta è pari a € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 1 stella, Villaggi alberghi 1 stella, Residenze turistico-alberghiere 1 stella, Aree attrezzate per la sosta temporanea, Agriturismi, Campeggi, Villaggi turistici 1 stella;

L'imposta si applica fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nel Comune di Polignano a Mare.

In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 7 (sette) giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.